



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI
Art. 20 legge 44/1999 come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1 legge
n. 5/2012

Il Pubblico Ministero, dott. Michele Martorelli, sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia:

Letti gli del procedimento e l'istanza del [redacted], denunciante i delitti di usura commessi in loro danno dagli istituti di credito di seguito indicati:

- Banca di Credito Cooperativo di [redacted];
- Cassa di Risparmio di [redacted] già Cassa di Risparmio [redacted];
- Banca di [redacted];
- [redacted] Banca S.p.A.;

Rilevato che con nota depositata il 12.08.2014 il difensore delle parti denunciante rinnovava la richiesta di emissione di provvedimento di sospensione dei termini per le procedure esecutive in atto,

Considerato che a sostegno del presente provvedimento la persona offesa richiamava il contenuto della relazione redatta dal consulente tecnico dott. [redacted] relativamente alla determinazione dei tassi di interesse applicati ai rapporti sopra indicati e al superamento dei tassi soglia previsti nei singoli periodi di riferimento;

Considerato che con nota del 06.05.2014 il dirigente dell'Area I della Prefettura di Gorizia, dott. [redacted] ha trasmesso per quanto di competenza il resoconto sommario della Riunione del Nucleo di Valutazione ex art. 11 comma 3 del D.P.R. 455/1999, dal quale emerge che l'organo predetto rilevava che dalla verifica a campione della documentazione riguardante i conti correnti intrattenuti dalla citata ditta con le banche [redacted], e risultato relativamente al Conto corrente intrattenuto con la [redacted] il superamento del tasso soglia previsto per legge;

Osservato peraltro che fra i documenti indicati dalla denunciante vi è un accordo di mediazione stragiudiziale sottoscritto dalle presunte persone offese ed uno degli istituti bancari, dal quale risulterebbe un superamento del tasso soglia previsto dalla legge e l'accordo transattivo relativo alla restituzione delle predette somme alle parti;



Ritenuto allo stato - attesa la parziale identità dei soggetti procedenti [redacted]
[redacted] e [redacted]
[redacted]) - con quelli i cui rapporti sono oggetto di indagine;

Considerato che la produzione da ultimo proveniente dalla Prefettura di Gorizia giustifica la sospensione delle procedure esecutive in atto (R.G. Es. Imm. N. [redacted] Tribunale civile di Gorizia), al fine di consentire il completamento delle indagini e la verifica della fondatezza delle ipotesi rappresentate dall'organo prefettizio;

Visto l'art. 20 comma 7 e 7 bis L. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1 legge n. 3/2012;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 20 comma 4 l. 44/1999 la proroga e la sospensione dei termini per giorni centottanta (180) indicati nel medesimo in relazione alle procedure a carico di [redacted] R.G. Es. Immobiliari n. [redacted]/2009 del Tribunale civile di Gorizia, relativo al pignoramento dei beni di seguito indicati:

- [redacted] di abitazione sito al civico n. 20 di via Modoleto;
- [redacted] Romans d'Isonzo c.t. 1° u.c. 17 in p.c. 864/2 (negoziato al piano terra sito al civico 13/A di via XXIV Maggio); [redacted]

Manda alla segreteria in sede per l'immediata comunicazione presente provvedimento

- [redacted]
- Al Prefetto di Gorizia;
- Al Tribunale di Gorizia, presso il quale il procedimento R.G. Esecuzioni immobiliari n. [redacted]

Gorizia, 19.09.2014.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Michele MARTORELLI Sost.)

